SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1148-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati

---

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 è stato adottato dal Governo per prevenire e reprimere, con alcune importanti disposizioni modificative e integrative del codice penale e di procedura penale, le recenti manifestazioni della dilagante criminalità comune e politica.

La scelta dello strumento normativo (decreto-legge, che ha permesso l'immediata efficacia delle disposizioni emanate) è stata determinata dall'emergenza di un'aggressione criminale pericolosa per la sicurezza della convivenza civile e delle istituzioni democratiche, e perciò deve ritenersi affatto corretta secondo la più scrupolosa interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione. Tuttavia le disposizioni del decreto non hanno — nè nelle intenzioni del Governo, nè per il loro intrinseco contenuto normativo — natura di legislazione eccezionale, che limiti o attenui i diritti fondamentali dei cittadini — come pure, appunto in via eccezionale, è ammesso dagli articoli 10, n. 2 e 11, n. 2 della « Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », per *la défense de l'ordre et la prévention du crime.*

Come si legge nella relazione governativa e risulta confermato dall'analisi delle singole disposizioni, il decreto in esame tende a mettere a disposizione degli apparati dello Stato democratico strumenti più efficaci di lotta contro il crimine ma nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e peraltro senza allontanarsi dalle linee di fondo del nostro sistema penale e processuale.

* * *

Il tema dell'inquadramento del decreto in esame sul vigente sistema sostanziale e processuale aprirebbe un discorso assai ampio e complesso sulle leggi frammentarie (impropriamente dette speciali) e sulla opportunità e possibilità di una nuova codificazione organica e coerente: discorso certamente assai interessante e che dovrebbe far riflettere sui motivi che rendono assai problematica l'opera di codificazione in ogni comunità caratterizzata da gravi conflitti di interessi e di valori e da accentuata mobilità sociale, ma che riguarda ormai troppe leggi per essere riproposto con riferimento ad una normativa necessitata da esigenze particolarmente drammatiche.

In proposito si deve soltanto ripetere la elementare osservazione che la coordinazione della nuova normativa con le linee fondamentali del sistema (per la verità, esse stesse ormai alquanto frastagliate) riguarda la tecnica della legislazione, ma non può valere come limite formale all'esercizio della potestà legislativa, al pari del rispetto dei princìpi e delle prescrizioni della Costituzione repubblicana. Ma per verificare tale rispetto — come si è accennato, esplicitamente indicato dal Governo come proprio proposito di fondo — è necessario procedere all'analisi delle singole disposizioni.

* * *

L'articolo 1 (420 codice penale) crea — e adeguatamente punisce — una fattispecie, diversa sia dal comune danneggiamento sia da quella disciplinata dall'articolo 285, consistente nel fatto diretto a danneggiare o distruggere « impianto di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati ». La particolare importanza assunta da questi beni da una parte, e il danno economico-sociale e l'allarme generale che determinano i fatti diretti contro di essi, dall'altra, giustificano la previsione di una fattispecie

autonoma, speciale rispetto al danneggiamento e, come correttamente indicato nella relazione governativa, a consumazione anticipata.

Più delicata è l'analisi dell'articolo 2, che aggiunge un articolo 289-*bis* e sostituisce l'articolo 630 del codice penale.

In questi due articoli vengono puniti con pene quasi identiche il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e quello a scopo di estorsione, distinguendosi, all'interno delle due fattispecie, fra: *a*) il fatto del sequestro (a scopo di eversione o di estorsione); *b*) la morte del sequestrato, derivata comunque dal sequestro, ma come conseguenza non voluta (e neppure accettata a titolo di dolo eventuale) dall'autore o dagli autori del sequestro; *c*) la morte del sequestrato voluta (o anche semplicemente accettata a titolo di dolo eventuale) dall'autore o dagli autori del sequestro.

Un trattamento diverso (sanzione penale comparativamente assai meno severa) è previsto per il concorrente che: *a*) si dissocia dagli altri; *b*) opera contrastando l'esecuzione del comune disegno criminoso; *c*) determina, come conseguenza della dissociazione e dell'opera contraria, la liberazione del sequestrato.

L'ipotesi ora esaminata, che prevede soltanto la dissociazione individuale dall'esecuzione del piano criminoso collettivo, è diversa e non implica quella (che in Commissione è stata prospettata, per un trattamento differenziato, ma poi non presa in considerazione) in cui tutti spontaneamente restituiscono il sequestrato, anche senza aver conseguito l'intento.

Per l'ultimo comma degli articoli 289-*bis* e 630, alle varie ipotesi di morte derivante da sequestro non si applica l'articolo 69: con questa disposizione non si è voluta ridiscutere una direttiva di politica criminale che la Commissione ha inteso invece ribadire nella sua validità generale, ma si è soltanto apportata una deroga che l'eccezionale gravità dei reati giustifica.

Mentre la nuova sistemazione delle fattispecie e l'aggravamento delle pene sono pienamente giustificati dall'ovvia gravità dei fatti puniti e dal pericolo che il loro diffondersi rappresenta per la convivenza civile e per l'ordine democratico, la quasi identità delle sanzioni per i sequestri a scopo di estorsione e di sovversione si spiega valutando sia la sostanziale identità del giudizio negativo formulato per entrambi dall'opinione pubblica sia gli scopi di destabilizzazione politica cui tendono molto spesso i sequestri a scopo di estorsione.

* * *

L'articolo 3 (648-*bis* codice penale) punisce, come fattispecie autonoma rispetto alla ricettazione e con pene più gravi, il cosiddetto « riciclaggio del denaro sporco » con una disposizione opportuna (per la gravità che il fenomeno ha assunto negli ultimi tempi e per il supporto che costantemente reca al conseguimento del profitto più certo nei sequestri per estorsione) e tecnicamente ben congegnata con riferimento alla fenomenologia della concreta esperienza criminale.

* * *

Fra le norme processuali meritano particolare attenzione — perchè innovano profondamente l'attuale sistema e implicano delicati problemi di rilevanza costituzionale — quelle che riguardano:

1) la richiesta di copie di atti o di informazioni da parte del Ministro dell'interno all'autorità giudiziaria;

2) le sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato da parte della polizia;

3) la facoltà, attribuita agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, di accompagnare e di trattenere nei propri uffici persone, quando sia necessario per la loro esatta identificazione.

Sul primo punto, si deve osservare che il segreto di ufficio non è un valore assoluto (che, anzi, in una comunità democratica, tutti avrebbero il diritto di controllare puntualmente l'esercizio di ogni pubblica funzione), ma bensì una necessità e perciò deve essere legislativamente garantito finchè un inte-

resse pubblico lo richieda e può (o meglio deve) essere correlativamente sacrificato, ove il suo mantenimento indiscriminato ostacoli il conseguimento di un fine preminente rispetto a quello che giustifica il segreto stesso. Siccome indubbiamente l'esigenza di coordinare l'attività di prevenzione e le indagini per gravissimi reati, ritenuti da tutta la vigente legislazione particolarmente pericolosi per l'ordine democratico, è preminente rispetto a quelle che giustificano il segreto istruttorio, la *ratio* che sorregge la nuova normativa è stata positivamente giudicata dalla Commissione (assai opportuna è stata la limitazione dell'informativa alla prevenzione, perchè l'accertamento è funzione propria dell'autorità giudiziaria).

Anche il meccanismo della normativa merita un giudizio positivo perchè è pienamente rispettoso delle prerogative e del ruolo della funzione giurisdizionale, lasciando al magistrato destinatario della richiesta la responsabilità unica di decidere con adeguata motivazione, che, nel caso specifico, le esigenze di mantenimento del segreto sono preminenti rispetto a quelle che hanno portato alla richiesta di informazioni.

* * *

Per quanto attiene alle sommarie informazioni di polizia si è osservato (ed è stato ribadito dal Ministro) che l'assistenza del difensore è imposta dalla Costituzione con riferimento ad ogni attività processualmente rilevante, e quindi non anche nelle attività di polizia rivolte unicamente — come espressamente dispone il primo comma dell'articolo 5 — alla prosecuzione delle indagini; peraltro, appunto per evitare un qualsiasi uso processuale di tali informazioni, la stessa disposizione espressamente ne vieta la verbalizzazione o la riproduzione in un rapporto o di una testimonianza a *pena di nullità* (evidentemente dell'atto riproduttivo, ma con assoluto divieto di utilizzazione dell'informazione).

Bisogna però aggiungere che le garanzie dei fondamentali diritti costituzionali del cittadino non sono nè limitate nè strumentalizzate all'esigenza di un giusto processo, ma hanno una dimenzione, se così si può dire, assoluta, in quanto operante in ogni possibile rapporto fra il cittadino e gli apparati dello Stato. Ma si deve aggiungere che per ostacolare materialmente l'operato della delinquenza e per la prevenzione dei delitti, la polizia ha ambiti di attività propria, sulla quale la magistratura deve intervenire soltanto per controllarne tempestivamente ed adeguatamente la legalità.

Queste considerazioni valgono anche per quanto attiene all'articolo 11, anche perchè, in entrambi, i meccanismi predisposti per l'informativa dell'autorità giudiziaria sembrano adeguati allo scopo del controllo che questa deve esercitare.

* * *

Anche le procedure per il controllo e le intercettazioni telefoniche sembrano adeguate allo scopo di contemperare con le esigenze di una più efficace lotta alla criminalità quelle, inderogabili, delle garanzie della difesa.

Per quanto riguarda l'articolo 12 invece, mentre lo scopo — permettere alla polizia il controllo sull'uso effettivo dei fabbricati — è apparso sostanzialmente apprezzabile, il mezzo — obbligo, per chiunque alieni o ceda il godimento o la disponibilità dell'immobile, di comunicarlo alla polizia — è apparso eccessivo. Anche per queste preoccupazioni il Governo, con un emendamento presentato in Commissione, ha sostituito alla sanzione penale quella puramente amministrativa.

* * *

Il relatore deve informare che nel corso della discussione in Commissione sono state avanzate molte riserve, attinenti sia alla legittimità costituzionale (seppure in termini quasi sempre generali, richiamando soprattutto lo spirito e i princìpi della Costituzione) sia all'opportunità politica del decreto; si è pure osservato che questa normativa rappresenta una scelta che privilegia le esigenze di ordine e di autorità su quelle della garanzia dei diritti e delle libertà individuali, e perciò di segno opposto

alla direttiva che indicherebbe lo spirito della Costituzione.

Ma nella sostanza quasi tutti i commissari hanno concluso che la necessità di difendere il Paese e le istituzioni dalle aggressioni di una criminalità violenta e distruttiva giustifica l'utilizzazione di strumenti più efficienti per la tutela dell'ordine democratico. Peraltro la contrapposizione fra ordine e libertà può essere formalistica e, al limite, fuorviante, perchè l'ordine democratico si giustifica unicamente per la salvaguardia e la difesa delle libertà, ma deve essere efficiente e fornito di tutti gli strumenti necessari per operare contro ogni aggressione che voglia abusare delle libertà democratiche per demolirle.

Per tutte queste considerazioni, il relatore, in conformità al mandato conferitogli dalla Commissione, chiede la conversione del decreto con le modifiche proposte dalla Commissione stessa.

Coco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

5 aprile 1978

La Commissione Affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, richiamando peraltro l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di una particolare ponderazione del contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge con riferimento all'articolo 304-*ter* del codice di procedura penale.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati

Articolo unico.

Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma sostituire le parole: « Art. 419-*bis* » con le seguenti: « Art. 420 »;

al primo comma sostituire le parole: « compie atti diretti » con le parole: « commette un fatto diretto »;

al secondo comma dopo la parola: « distruzione », aggiungere le seguenti: « o il danneggiamento ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

" Art. 289-*bis* - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto pas-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dalla seconda parte del comma precedente non si applica l'articolo 69 ".

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

" Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dal comma precedente non si applica l'articolo 69 " ».

All'articolo 4,

il primo comma dell'articolo 165-*ter* è sostituito dal seguente:

« Art. 165-*ter*. - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno*). — Il Ministro dell'interno, diret-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, numero 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti »;

all'ultimo comma sostituire le parole: « il giudice » con le parole: « l'autorità giudiziaria ».

All'articolo 8,

all'ottavo comma dell'articolo 226-*quater* sopprimere le parole: « in qualunque processo ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-*bis* del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale ».

All'articolo 11,

al primo comma sostituire le parole: « necessario all'identificazione o comunque » con le parole: « strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata »;

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 80 del 22 marzo 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

DECRETA:

Art. 1.

Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 419-*bis* - (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). — Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 2.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione*). — Chiunque, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione di anni trenta.

Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

« Art. 420 - (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). — Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 289-*bis* - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nel caso di sequestro per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, si applica la reclusione da due a otto anni.

Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici anni ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 648 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 648-*bis* - (*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 165-*bis* - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria*). — Il giudice istruttore, il pretore e il pub-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dalla seconda parte del comma precedente non si applica l'articolo 69 ».

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dal comma precedente non si applica l'articolo 69 ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico:

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

blico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ».

« Art. 165-*ter* - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l'interno*). — Il Ministro per l'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l'accertamento dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159.

L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.

Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Se il giudice ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 emette decreto motivato di rigetto ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 225-*bis* - (*Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato*). — Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165-*ter*, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'articolo 238.

Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto nè di testimonianza, a pena di nullità.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di avere acquisito le sommarie informazioni ».

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

« Art. 165-*ter* - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno*). — Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

Identico.

Identico.

Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 emette decreto motivato di rigetto ».

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione ».

Art. 7.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 226-*ter* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso ».

Art. 8.

L'articolo 226-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 226-*quater* - (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.

I processi verbali delle attività previste nei commi precedenti, con allegate le registrazioni, sono depositati in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'articolo 304-*quater*.

Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 304-*quater*, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori in qualunque processo, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previste dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 226-*sexies* - (*Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche*). — Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter*.

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 226-*ter* e dai primi quattro commi dell'articolo 226-*quater*.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni ».

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 304-*quater*, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Identico ».

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

L'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati ».

Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.

Art. 12.

Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l'uso di fabbricati, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l'esatta ubicazione di essi, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità locale di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 10.

Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-*bis* del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale.

Art. 11.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

Identico.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

Art. 12.

Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Soppresso.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1978.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — MALFATTI — PANDOLFI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 13.

Identico.